Il presupposto dell'**Imposta Municipale propria (IMU)** è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili a qualsiasi uso destinati. Pertanto è tenuto al pagamento chi ha la proprietà o un altro diritto reale di godimento sull'immobile (diritto di superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi).

Leggi all'interno della sezione IMU

Abitazione Principale

Dal primo gennaio 2014 l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni relative (art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011).

L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di immobili:

- Alloggio posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
 sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;
 - Alloggio posseduto e non locato posseduto da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
 - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
 - Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Acconto e Saldo 2014

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 13, comma 13-bis, Decreto Legge n. 201/2011). Il saldo Imu 2014 va calcolato applicando le aliquote in vigore dal 01/01/2014 e detraendo la quota versata in acconto a giugno 2014 (rif.

delibera di Consiglio comunale n. 17 del 28/4/14)

Immobili "merce"

A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011).

strumentali

Fabbricati rurali A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentaledi cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013).

Base imponibile

Nuovo moltiplicatore per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatoree' pari a 75 (nel 2013 era 110).

Multiproprietà

A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale (art. 1, comma 728-bis, Legge n. 147/2013).

Enti non commerciali

Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre ratedi cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio

dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivoa quello cui si riferisce il versamento. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamentein via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 e 2013 inizialmente stabilita al 30/09/2014 è stata prorogata al 30/11/2014 (rif. normativi: art. 1, co. 719, Legge n. 147/2013; Decreto del 26/06/2014 (G.U. n. 153); Decreto MEF del 23/09/2014 (G.U. n. 226).

Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalita' previste dall'art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013.